

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1339 del 24/08/2021

Seduta Num. 38

**Questo** martedì 24 **del mese di** agosto  
**dell' anno** 2021 **si è riunita in** video conferenza  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2021/1411 del 18/08/2021

**Struttura proponente:** SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
E REGIONE MARCHE IN MATERIA DI INTERSCAMBIO CACCIATORI.  
STAGIONE VENATORIA 2021-2022.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Maria Luisa Zanni

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 37, comma 1, a norma del quale la Regione Emilia-Romagna promuove, nel rispetto del principio di reciprocità, scambi interregionali di cacciatori per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale;
- la Legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 16, comma 6, nella parte in cui prevede che la predetta Regione attivi scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, regolamentandone l'accesso mediante specifici accordi con le altre Regioni;

Vista la propria deliberazione n. 491 del 12 aprile 2021 "Calendario venatorio regionale - stagione 2021/2022";

Vista altresì la deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 966 del 30 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2021/2022;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche hanno tradizionalmente attivato nelle passate stagioni venatorie accordi di interscambio, consentendo reciprocamente l'esercizio dell'attività venatoria a cacciatori che, pur non essendo residenti, fossero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività medesima;

Rilevata la necessità di regolamentare l'interscambio di cacciatori anche per la stagione venatoria 2021-2022 attraverso uno specifico accordo operativo con la Regione Marche - in conformità alle disposizioni contenute nei calendari venatori approvati da ciascuna delle due Regioni - al fine di garantire un'equilibrata distribuzione di cacciatori tra i territori;

Preso atto della proposta tecnica elaborata congiuntamente dai competenti Uffici regionali;

Considerato che al fine di mantenere nelle due regioni una pressione venatoria equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica è stato individuato un contingente di 600 cacciatori per entrambe le regioni nel periodo ottobre-gennaio;

Considerato altresì che tali valutazioni hanno a riferimento, oltre alla dimensione complessiva dei cacciatori iscritti ad ATC confinanti tra le due regioni, anche la classica data di apertura della stagione venatoria corrispondente alla terza domenica di settembre;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della proposta di accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche, nella formulazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di attivare l'interscambio tra cacciatori connesso all'esercizio della caccia nell'arco temporale predeterminato della stagione venatoria 2021-2022, mantenendo inalterate le opportunità garantite ai cacciatori degli ATC confinanti tra le due regioni;

Richiamato il comma 2-bis dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 nella parte in cui prevede che gli accordi tra pubbliche amministrazioni siano sottoscritti con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano

triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed

Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare lo schema di accordo operativo in materia di interscambio di cacciatori tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per la stagione venatoria 2021-2022, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prevedere che alla sottoscrizione dell'accordo operativo di che trattasi provveda per conto della Regione Emilia-Romagna - in attuazione della normativa vigente e nel rispetto del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- 3) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

- - -

**SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO TRA LE REGIONI  
EMILIA-ROMAGNA E MARCHE  
SULL' INTERSCAMBIO DI CACCIATORI  
PER LA STAGIONE VENATORIA 2021-2022**

Premesso che la L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 della Regione Marche - all'art. 16, comma 6 - e la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 della Regione Emilia-Romagna - all'art. 37, comma 1 - regolano gli scambi interregionali di cacciatori mediante accordi tra le Regioni;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche hanno attivato, nelle passate stagioni venatorie, accordi di interscambio, consentendo reciprocamente l'esercizio dell'attività venatoria a cacciatori che, pur non essendo residenti, fossero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività medesima;

Rilevata la necessità di regolamentare anche per la stagione venatoria 2021-2022, attraverso uno specifico accordo operativo l'interscambio di cacciatori, in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni contenute nei calendari venatori approvati da ciascuna delle due Regioni, al fine di garantire un'equilibrata distribuzione di cacciatori tra i territori;

tutto ciò premesso e condiviso

la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna, rappresentate rispettivamente da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ convengono di individuare nel presente accordo i criteri e le modalità di interscambio di cacciatori secondo i contenuti di seguito riportati:

- A. L'esercizio venatorio nel territorio della Regione Marche è consentito, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad un contingente di 600 cacciatori residenti in Emilia-Romagna, di cui 500 nell'A.T.C. di PS1 e 50 nell'A.T.C. PS2. Ulteriori domande di cacciatori emiliano-romagnoli verranno indirizzate in altri A.T.C. della Regione Marche entro il numero massimo di 50 unità.
- B. Per l'individuazione dei soggetti ammissibili, saranno prese in considerazione le domande già pervenute agli A.T.C. della Regione Marche. Tali domande, purché corredate di documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione, verranno soddisfatte

sulla base delle quattro classi di priorità di seguito determinate e nell'ordine sotto riportato:

- cacciatori che siano proprietari o conduttori di fondi rustici ricompresi entro l'A.T.C. prescelto, individuati come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e muniti di partita I.V.A.;
- cacciatori titolari di appostamento fisso di caccia nel territorio dell'A.T.C. prescelto;
- cacciatori nati in comuni compresi nell'A.T.C. richiesto ed attualmente residenti in Emilia-Romagna;
- cacciatori residenti nei comuni confinanti con l'A.T.C. richiesto.

Qualora il numero delle domande che rientrano nell'ambito di una determinata classe non possa essere soddisfatto integralmente, si procederà al sorteggio fra tutte le domande appartenenti alla medesima classe.

Qualora, altresì, in relazione ai posti disponibili sia possibile soddisfare tutte le domande riconducibili alle quattro classi sopra riportate e residuino ulteriori posti, si procederà al sorteggio fra tutte le domande indistinte non rientranti nelle priorità sopra riportate.

È parimenti consentito ad un contingente di 600 cacciatori residenti nella Regione Marche l'esercizio dell'attività venatoria negli A.T.C. istituiti in Regione Emilia-Romagna. Di questi, saranno comunque accolti nell'A.T.C. RN01 300 cacciatori, che comprendono 200 cacciatori della Repubblica di San Marino, e nell'ATC RN02 250 cacciatori, che comprendono 200 cacciatori della Repubblica di San Marino, in quanto rappresentata, per le questioni di cui al presente accordo, dalla Regione Marche. Ulteriori domande di cacciatori marchigiani verranno indirizzate in altri A.T.C. della Regione Emilia-Romagna entro il numero massimo di 50 unità.

- C. Per l'individuazione dei soggetti ammissibili, saranno prese in considerazione le domande già pervenute agli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna. Tali domande, purché corredate di documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione negli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna, verranno soddisfatte sulla base delle quattro classi di priorità di seguito determinate e nell'ordine sotto riportato:

- cacciatori che siano proprietari o conduttori di fondi rustici ricompresi entro l'A.T.C. prescelto, individuati come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e muniti di partita I.V.A.;
- cacciatori titolari di appostamento fisso di caccia nel territorio dell'A.T.C. prescelto;
- cacciatori nati in comuni compresi nell'A.T.C. richiesto ed attualmente residenti nelle Marche;
- cacciatori residenti nei comuni confinanti con l'A.T.C. richiesto.

Qualora il numero delle domande che rientrano nell'ambito di una determinata classe non possa essere soddisfatto integralmente, si procederà al sorteggio fra tutte le domande appartenenti alla medesima classe.

Qualora, altresì, in relazione ai posti disponibili sia possibile soddisfare tutte le domande riconducibili alle quattro classi sopra riportate e residuino ulteriori posti, si procederà al sorteggio fra tutte le domande indistinte non rientranti nelle priorità sopra riportate.

- D. Per l'individuazione dei cacciatori ammissibili in base al presente accordo, saranno prese in considerazione anche le domande pervenute ai singoli A.T.C. entro i termini dagli stessi concordati.
- E. La comunicazione nominativa di ammissione effettuata dall'A.T.C. costituisce titolo per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione interessata.
- F. Per i cacciatori ammessi sia negli A.T.C. della Regione Marche che negli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna in virtù del presente accordo, l'esercizio venatorio in tali A.T.C. avrà inizio a partire da domenica 3 ottobre, sia per la fauna selvatica stanziale che per quella migratoria.  
Ai cacciatori che usufruiscono dell'interscambio non è consentito l'esercizio del prelievo in deroga.
- G. Per la sola caccia al cinghiale in battuta è consentito ad un contingente massimo di 90 cacciatori della Repubblica di San Marino partecipare alla sola caccia in forma collettiva al cinghiale (caccia speciale) nell'A.T.C. RN02, purché in presenza di domanda presentata nei termini previsti dalla normativa vigente.



H. Il presente accordo è valido per la stagione venatoria 2021-2022 e può essere oggetto di modifica o revoca nel caso di sostanziali mutamenti della disciplina vigente in materia di caccia, tali da incidere sulle condizioni di reciprocità attualmente esistenti.

Ancona,

Bologna,

Per la REGIONE MARCHE

Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA

---

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Daniele Dosualdo, Responsabile del SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA, in sostituzione del Responsabile del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca, Vittorio Elio Manduca, come disposto dalla nota protocollo n° 683286 del 29 luglio 2021 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1411

IN FEDE

Daniele Dosualdo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1411

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1339 del 24/08/2021

Seduta Num. 38

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi